



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ALLEGATO C

RINNOVO ACCORDO PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DIETETICI, MATERIALI PER DIABETICI E DISPOSITIVI PROTESICI

- Visto l'art. 2, comma 3) del DPR 371/98, il quale stabilisce che le Regioni, nell'ambito di accordi stipulati a livello locale, per erogare ausili, presidi e prodotti dietetici utilizzino, in via prioritaria, il canale distributivo delle farmacie convenzionate a condizione che i costi e la qualità delle prestazioni rese al cittadino siano complessivamente competitivi con quelli delle ASL.
 - Visto il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato nella GU n.65 del 18-3-2017 - Suppl. Ordinario n. 15, di revisione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
 - Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/13 del 10.08.2016 con la quale sono state approvate le nuove linee di indirizzo regionali relative alla prescrizione e gestione della terapia insulinica, nell'età pediatrica e negli adulti, con microinfusori, con sistemi di monitoraggio continuo e con dispositivi medici per l'autocontrollo della glicemia a domicilio.

 - Preso atto che permane la necessità di assicurare una distribuzione capillare e qualificata delle diverse forme di assistenza integrativa in favore dei cittadini aventi diritto.
 - Considerato che già con l'Accordo sottoscritto tra le parti in data 6.2.2006 in esecuzione della DGR n° 5/18 del 8.2.2006, successivamente rinnovato con DGR 38/8 del 8.7.2008 e prorogato con le DGR n° 2/20 del 19.1.2010 e n. 28/25 del 21.7.2010, e successivamente con l'Accordo approvato con DGR n. 17/14 del 24.4.2012 e con DGR 53/59 del 29.12.2014, sono state individuate, nell'allegato C ai predetti Accordi, forme diversificate di distribuzione in relazione alle sottoelencate categorie di prodotti appartenenti a diversi livelli assistenziali e disciplinati da specifica normativa:
 - A) Prodotti per diabetici
 - B) Prodotti dietetici
 - C) Dispositivi protesici.
 - Atteso che si rende necessario proseguire la collaborazione con le farmacie convenzionate per l'erogazione dell'assistenza integrativa anche in ragione della qualità dell'assistenza e dell'uniformità del servizio distribuito capillarmente nel territorio.
 - Dato atto della necessità di rinnovare i contenuti dell'Allegato C) introducendo alcuni elementi utili al rafforzamento ed alla riqualificazione dell'erogazione dei succitati prodotti, nonché alla razionalizzazione e al contenimento della relativa spesa:
- Tutto ciò premesso, tra la Regione Sardegna e la Federfarma Sardegna, si conviene e si stipula quanto segue.



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ART.1

La Federfarma Sardegna si impegna a concludere con oneri a totale proprio carico, l'attivazione su tutto il territorio regionale del sistema informatizzato per la gestione su Web (Sistema Web Care) del servizio di distribuzione dei prodotti per diabetici, dei dietetici e dei dispositivi protesici oggetto del presente accordo.

ART. 2

PRODOTTI PER DIABETICI

I prodotti per diabetici concedibili agli assistiti aventi diritto continuano ad essere acquistati e distribuiti dalle farmacie convenzionate secondo le procedure in vigore dal 1° Ottobre 2006 sulla base dell'Accordo tra le parti approvato con DGR n.44/20 del 25/10/2006, oggetto di successivo rinnovo e proroga, e dei dettagli operativi impartiti dalle specifiche direttive regionali sulla materia.

I prodotti per diabetici concedibili agli assistiti sono individuati, per caratteristiche tecnico- funzionali e nomi commerciali, nel prontuario/elenco dei prodotti per diabetici prescrivibili di cui all' "allegato C1", unito al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Tale prontuario risulta coerente con i livelli qualitativi di assistenza attualmente erogati a livello regionale sulla base dei provvedimenti finora applicati e dei provvedimenti in applicazione del DPCM 12 gennaio 2017 che individua i nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) nella Regione Sardegna. Il Prontuario tiene conto, inoltre, delle specifiche esigenze dei pazienti diabetici in età pediatrica.

L'Assessore ricorda che il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato nella GU n.65 del 18-3-2017 - Suppl. Ordinario n. 15, ha ridefinito e aggiornato i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/13 del 10.08.2016, in anticipo rispetto ai nuovi LEA, è stata approvata la dispensazione, con oneri a carico del SSR, delle strisce per la misurazione dei chetoni nel sangue. Tali dispositivi inseriti nel Prontuario regionale di cui all'allegato C1 saranno rimborsati a costo di € 1,5 (IVA esclusa) per singola striscia.

Il prontuario dei prodotti per diabetici prescrivibili è aggiornato periodicamente con provvedimento dirigenziale sulla base delle valutazioni tecniche effettuate dagli organismi a ciò deputati.

Il prezzo di rimborso regionale da corrispondere alle farmacie convenzionate, comprensivo di IVA al 4%, è riportato nell'allegato C1 bis) al presente Accordo, per farne parte integrante e sostanziale. Il prezzo è determinato sulla base di una valutazione comparata dei prezzi di rimborso delle altre regioni per ciascuna tipologia di prodotti ed è diversificato (con un incremento del 3%) per le farmacie rurali sussidiate con fatturato annuo SSN inferiore a € 387.342,67.

Il prezzo unitario di rimborso regionale per ciascuna tipologia di prodotto è coerente con le risultanze dell'analisi dei tariffari delle altre regioni che hanno previsto un prezzo di riferimento per ciascuna tipologia di prodotto in linea con la necessità di individuare specifici costi standard rispondenti alle



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

esigenze di razionalizzazione della spesa .

Le parti concordano che il prezzo di rimborso delle strisce per autocontrollo glicemico è rideterminato al netto dell'IVA (4%) come segue:

dal 1.12.2017 al 30.04.2018

farmacie urbane e rurali non sussidiate: € 0,42;

farmacie rurali sussidiate con fatturato annuo inferiore a euro 387.342,67: € 0,43;

dal 1.05.2018 al 31.12.2019

farmacie urbane e rurali non sussidiate: € 0,40;

farmacie rurali sussidiate con fatturato annuo inferiore a euro 387.342,67: € 0,41.

Il prezzo unitario di rimborso dei presidi riportato nell'allegato C 1bis) è comprensivo sia dell'IVA al 4% sia della remunerazione a favore della distribuzione intermedia, delle farmacie convenzionate e di ogni altro onere a carico del SSR.

Il prezzo unitario di rimborso dei presidi ed il prontuario dei presidi concedibili potrà essere ridefinito entro il 31 dicembre di ciascun anno di validità dell'accordo a seguito delle risultanze del monitoraggio effettuato attraverso il sistema web care dell'assistenza erogata, dei prezzi di rimborso delle altre regioni e delle valutazioni costo–efficacia.

ART. 3

PRODOTTI DIETETICI

La distribuzione dei prodotti dietetici concedibili agli assistiti aventi diritto: pazienti celiaci e pazienti affetti da errori metabolici congeniti continua ad essere assicurata dalle Farmacie convenzionate secondo le modalità già in essere, sulla base di quanto stabilito dal DM 8 giugno 2001 e dalle successive disposizioni regionali in materia con uno sconto sul prezzo al pubblico rilevato dal sistema CODIFA dell'8%.

La distribuzione dei prodotti dietetici ai nefropatici prevista dal DPCM 12 gennaio 2017 sarà assicurata dalle farmacie convenzionate con modalità da definirsi con provvedimento della Giunta Regionale. Tali modalità non devono determinare maggiori oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR) rispetto all'attuale distribuzione effettuata dalle strutture pubbliche

ART. 4

DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO

La normativa attualmente in vigore, che regola l'erogazione dei dispositivi medici monouso è il



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Nomenclatore Tariffario dell'assistenza protesica, approvato con DPCM 12.01.2017. In particolare l'Art.1 dell'Allegato 11 al DPCM, al comma 3, prevede che le regioni e le aziende sanitarie locali possono adottare modalità alternative per l'erogazione delle suddette prestazioni che, a parità di oneri, garantiscono condizioni di fornitura più favorevoli per l'azienda sanitaria locale o per gli assistiti, anche attraverso la stipula di specifici accordi con soggetti autorizzati alla vendita così come previsto anche dall'art. 23 della L.R. n. 12/2011 che ha dato facoltà all'Assessore di stipulare accordi con le farmacie in un ampio quadro di collaborazione finalizzato alla razionalizzazione delle procedure ed al governo della spesa.

ART. 5

DURATA

L'efficacia delle disposizioni del presente Allegato C) è strettamente legata a quella dell'Accordo principale di cui all'Allegato 1), la decorrenza del presente allegato è anticipata al 1° dicembre 2017. Qualora, nel periodo di vigenza dell'Accordo, entrino in vigore nuove disposizioni nazionali e/o regionali che disciplinano la materia oggetto del presente Allegato C), lo stesso Allegato dovrà essere conseguentemente e conformemente modificato.

Letto, confermato e sottoscritto

Cagliari

Per la REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA l'Assessore Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

Dott. Luigi Benedetto Arru _____

Per la FEDERFARMA SARDEGNA

Il Presidente

Dott. Giorgio Congiu _____